

Repertorio n.

Protocollo n.

del

Accordo quadro di collaborazione

tra

l'Università degli studi di Firenze

e

l'Istituto Italiano di Studi Germanici

L'Università degli Studi di Firenze con sede in Firenze, P.zza San Marco 4, codice fiscale 01279680480, di seguito denominata "Università", nella persona del Prorettore Vicario, Prof. Andrea Arnone;

E

L'Istituto Italiano di Studi Germanici, di seguito "IISG", CF: 80429910583 - P. IVA: 11787331005, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, 00153, in persona del legale rappresentante, Prof. Luca Crescenzi, nato a Roma, il 12.01.1961

Considerato che:

1. L'Università degli Studi di Firenze promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e di crescita culturale;
2. L'Università degli Studi di Firenze pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e dello sviluppo del territorio in cui opera attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini;
3. L'IISG ha tra le sue finalità lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e

prospettive di conoscenza e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere;

4. L'Università degli Studi di Firenze e l'IISG, denominate di seguito " le Parti", hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere;

5. In data 29 maggio 2020 l'Università degli Studi di Firenze e l'IISG hanno stipulato un accordo quadro di durata annuale con lo scopo di riconoscere l'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

6. Le Parti hanno collaborato proficuamente nell'ambito del suddetto accordo e ritengono di interesse comune continuare la collaborazione;

Si conviene

di rinnovare l'accordo quadro di collaborazione fondato sulle seguenti clausole:

Articolo 1

La collaborazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente accordo quadro e da futuri accordi attuativi sottoscritti dalle Parti.

Articolo 2

L'Università di Firenze e l'IISG, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per:

- promuovere conferenze, seminari, workshop, summer school, corsi, attività di ricerca e attività inerenti la cultura in genere;
- sviluppare progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
- promuovere tirocini e stage e altre attività inerenti alle tematiche di cui al presente accordo;
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità;
- comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio cittadino, nazionale e internazionale.

Articolo 3

Le Parti forniranno l'appoggio logistico e tecnico per la progettazione, realizzazione e accesso alle attività programmate.

Articolo 4

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o dei progetti specifici di cui all'articolo 2 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

- la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- la durata dell'azione, programma o progetto;
- le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, al programma o al progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
- i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventuali studenti partecipanti agli eventi promossi.

Articolo 5

Ciascuna delle due parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 6

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti, a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Articolo 7

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 8

Il presente accordo entrerà in vigore al momento della firma e avrà validità di 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo previa comunicazione scritta tra le Parti.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi

prima della scadenza dell'accordo, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto formale dell'altra Parte.

Articolo 9

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

Articolo 10

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

Articolo 11

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall' art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990.

Università degli Studi di Firenze

Il Prorettore Vicario

Prof. Andrea Arnone

Istituto Italiano di Studi Germanici

Il Presidente

Prof. Luca Crescenzi